



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati
dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est.
dott. Nicoletta Giammarino Consigliere
dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 6
ottobre 2025 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 690 dell'anno 2025

TRA

CARLO COSCIONE n. il 2.10.1964 in Aversa – CSCCRL64R02A512W -
rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv.
ANTONIETTA SAVOIA presso lo studio della quale, in AVERSA alla VIA
ALFONSO I D'ARAGONA n. 28, è elettivamente domiciliato

APPELLANTE

E

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. - in persona del
Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura
generale alle liti a rogito Notaio Fantini del 22/03/2024, dall'avv. DAVIDE
CATALANO con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via
Arena Località San Benedetto

APPELLATO

NONCHÉ

CONSORZIO UNICO di BACINO delle Province di Napoli e Caserta in Liquidazione
in persona del Liquidatore - Francescocopaolo Ventriglia – rappresentato e difeso, in
virtù di mandato in atti, dagli avv. Veronica Perrone, Pasquale Galassie e Francesco
Goglia unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso la sede legale del
Consorzio,

APPELLATO



FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 2 aprile 2025, CARLO COSCIONE ha proposto appello avverso la sentenza n. 1098 pronunciata in data 11 marzo 2025 con la quale il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro aveva rigettato la domanda di condanna dell'I.N.P.S. al pagamento del T.F.R. relativo al rapporto di lavoro intrattenuto con il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta.

Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto maturato il termine di prescrizione.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, infatti, l'inadempimento datoriale all'obbligo di versare i contributi per la indennità di premio servizio, non poteva comportare un pregiudizio per i diritti di esso lavoratore.

Ha precisato, altresì, di avere interrotto il termine prescrizionale con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo e che il termine medesimo era divenuto decennale in forza della pronuncia del decreto ingiuntivo n. 343/2015.

Con il secondo motivo di appello ha ribadito la applicabilità del principio di automaticità della prestazione previdenziale alla indennità premio servizio invocando i numerosi precedenti intervenuti proprio in riferimento ai crediti vantati dai dipendenti del Consorzio Unico di Bacino.

Ha, infine, evidenziato come il termine prescrizionale fosse stato interrotto dalla trasmissione del Modello TFR1 operata dal datore di lavoro in data 27 giugno 2019 e dal successivo sollecito del 23 marzo 2024 ed ha concluso chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fossero integralmente accolte le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio.

1.1 Ricostituito il contraddittorio, l'I.N.P.S. ha ribadito che la sentenza impugnata aveva fatto corretta applicazione del termine prescrizionale e che non sussisteva alcun vincolo di solidarietà tra esso Istituto ed il datore di lavoro. La notifica del decreto ingiuntivo al solo C.U.B., pertanto, non era idonea né a convertire il termine breve né ad interrompere il decorso della prescrizione nei confronti di esso Istituto.

Da ultimo ha evidenziato come la mancata trasmissione dei dati reddituali ad opera del datore di lavoro costituisse ostacolo di mero fatto che non impediva il decorso del termine prescrizionale.

Ha concluso, pertanto, per la conferma della gravata sentenza.

1.2 Si è costituito, altresì, il Consorzio deducendo che soltanto con la sentenza n. 289/2019 della Corte Costituzionale era stata accertata in via definitiva la natura



pubblicistica di esso Consorzio e che, pertanto, soltanto dopo detta pronunzia era stato trasmesso all'I.N.P.S. il modello TFR1.

Ha concluso, pertanto, perché fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e respinta ogni domanda proposta dal Coscione in suo danno.

2. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.

3. L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato.

Premesso che è pacifico tra le parti che il Coscione ha lavorato alle dipendenze del Consorzio Unico di Bacino dal 19 marzo 2007 al 31 agosto 2010 e che ha maturato il diritto a percepire le competenze di fine servizio in misura pari ad € 3.591,36, con la gravata sentenza è stata rigettata la domanda di condanna dell'I.N.P.S. al pagamento della indennità premio servizio, in accoglimento della eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla difesa dell'Istituto.

Il primo Giudice, avendo ritenuto la natura pubblicistica del Consorzio e la applicabilità ai dipendenti della legge 152/1968, ha affermato la irrilevanza degli atti interruttivi notificati a soggetto diverso dal debitore I.N.P.S..

3.1 Con il primo motivo di appello il Coscione deduce la erroneità della sentenza per non avere considerato che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, la estinzione del diritto dell'I.N.P.S. di riscuotere i contributi dal datore di lavoro non può tradursi in un pregiudizio per il lavoratore.

La censura non coglie nel segno poiché il primo Giudice ha affermato la estinzione del credito per I.P.S. poiché non tempestivamente azionato nel quinquennio decorrente dal 31 agosto 2010, data di risoluzione del rapporto: la omissione contributiva del datore di lavoro, dunque, non è stata considerata quale ragione ostativa all'accoglimento della domanda.

3.2 La difesa del Coscione sostiene, altresì, che al credito per cui è causa sarebbe applicabile il termine decennale di prescrizione.

Orbene (cfr. Cass. Sez. VI - L, Ordinanza n. 29916 del 29/12/2011) *la prescrizione del diritto all'indennità premio di servizio è soggetta al termine quinquennale ex art. 19 del r.d. 2 novembre 1933, n. 2418, norma non abrogata dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, che, pur ridisciplinando la materia, non detta alcuna disposizione sulla prescrizione e stabilisce, all'art. 19, l'abrogazione delle sole norme in contrasto o incompatibili con la nuova disciplina. Il termine in questione decorre dal primo giorno successivo all'inutile spirare dei 120 giorni ex art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533,*



dalla data del collocamento a riposo dell'interessato, atteso che non è prevista alcuna specifica istanza per ottenere l'indennità premio di servizio.

Nel caso di specie, non è controverso tra le parti che il Coscione abbia richiesto all'I.N.P.S. il pagamento della indennità soltanto nel marzo 2024 a fronte di un collocamento a riposo avvenuto nell'agosto 2010 e, dunque, ben oltre il termine quinquennale.

3.3 Contrariamente a quanto sostenuto con il secondo motivo di appello, inoltre, non può costituire valido atto interruttivo della prescrizione la notifica del decreto ingiuntivo intervenuta in data 20 aprile 2015 posto che il titolo è stato chiesto, ottenuto e notificato in danno di un soggetto diverso dal debitore.

Il Consorzio Unico di Bacino, infatti, non era il soggetto obbligato alla erogazione della prestazione né poteva qualificarsi come mandatario neppure apparente dell'ente previdenziale o coobbligato solidale di questi,

Ne deriva che le richieste giudiziali o stragiudiziali avanzate dal Coscione nei confronti del detto ente non possono valere ad interrompere il decorso del termine in danno dell'I.N.P.S..

3.4 Da ultimo, ma non per importanza, deve escludersi che possa rivestire natura di atto interruttivo l'invio all'I.N.P.S. del mod. TFR1 ad opera del datore di lavoro. A tacer d'altro si tratta di un atto comunicato soltanto in data 27 giugno 2019 e, dunque, circa nove anni dopo la risoluzione del rapporto.

Come sopra già evidenziato, inoltre, il diritto alla prestazione in commento sorge per effetto della risoluzione del rapporto di impiego e, dunque, è azionabile fin dalla cessazione del rapporto medesimo: l'inadempimento datoriale all'obbligo di trasmettere all'Istituto i dati reddituali per quantificare la prestazione medesima, dunque, costituisce un ostacolo di mero fatto non rilevante ai fini del decorso del termine prescrizionale.

Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha ritenuto la estinzione del credito vantato dal Coscione nei confronti dell'I.N.P.S..

4. La impugnata sentenza deve, in conclusione, essere confermata ma le spese del grado, considerata la natura del credito azionato, possono rimanere interamente compensate tra le parti.

P. Q. M.

La Corte così provvede:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza



- compensa interamente tra le parti le spese del grado.

In Napoli, il 06/10/2025

Il Presidente Estensore

Mariavittoria Papa

